



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO

Aggiornamento "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi)

Pubblicazione aree percorse dal fuoco- ANNO 2022-2023

Legge 22 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale **n. 69 del 11.04.2025** con oggetto: *Legge n. 353/2000 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi" Aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco per il periodo 2022/2023.*, ha istituito, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, il "catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), presso l'ufficio tecnico comunale;

Con la medesima Deliberazione sono state approvate le planimetrie da cui si evince che nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) sussistono aree che siano state percorse dal fuoco, come individuate dal SIF Sistema informativo Forestale della Regione Sicilia, strumento di cui ci si è avvalsi per l'estrazione e l'individuazione esatta delle particelle catastali interessate anche in parte dagli eventi incendiari censiti.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla data odierna e sino al 15.04.2025 per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo di Brolo l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali, o invio a mezzo servizio postale o a mezzo Pec al seguente indirizzo pec: comunedisantangelodibrolo@pec.it;
- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto incendi, in formato cartaceo, è l'Ufficio Tecnico comunale Area Infrastrutture e Urbanistica.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno 15.05.2025 ore 12.00, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici). Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia

Il Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile
(Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)

